



COMUNE DI IMPERIA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
E TUTELA DELLA VEGETAZIONE URBANA

Regolamento approvato dall'ordine dei Dottori agronomi e forestali della Provincia di  
Imperia

Approvato con D.C.C. n. 71 del 17/11/2010

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E TUTELA DELLA VEGETAZIONE URBANA

## ARTICOLO 1. FINALITÀ

- 1) Con il presente regolamento si intende garantire la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, posta sia sulla proprietà pubblica, che su quella privata. La vegetazione e le aree verdi sono riconosciuti quali elementi di qualificazione Urbana sia sotto il profilo ambientale (*funzione termoregolatrice, funzione fonoassorbente, funzione di contenimento dell'inquinamento, funzione faunistica ed ecologica nel complesso*) sia sotto il profilo estetico-paesaggistico, con fondamentali ricadute positive sulla qualità di vita Urbana e, in ultimo, sul valore, anche economico, della città.
- 2) Le norme contenute nel presente regolamento hanno, pertanto, lo scopo di:
  - a) promuovere la qualità urbana per quanto attiene la vegetazione ed in particolare il patrimonio arboreo;
  - b) promuovere la sensibilità civica nei confronti della vegetazione urbana;
  - c) promuovere la fruizione da parte della collettività delle aree pubbliche vegetate, con particolare attenzione alla vivibilità oltre che all' estetica delle stesse;
  - d) assicurare la massima sicurezza possibile nella fruizione mediante scelte opportune delle specie, corrette tecniche di impianto e coltivazione, costante monitoraggio dello stato e dell' evoluzione della vegetazione;
  - e) conservare e valorizzare gli alberi di interesse storico, culturale e paesaggistico, a qualunque specie e dimensione appartengano, tramite la formazione di un elenco, comprendente anche le aree di maggior pregio in primo luogo il parco urbano e le aree denominate giardini pubblici che sono integralmente soggette ad adottare il presente regolamento, costantemente aggiornato, entro i due anni successivi alla approvazione del presente atto, nonché a porre in atto gli eventuali interventi per la loro messa in sicurezza che non ne pregiudichino le peculiarità;
  - f) Perseguire la creazione di connessioni ecologiche fra le diverse aree, incrementarne le superfici, gestire l'integrazione paesaggistica di nuovi soggetti arborei nel rispetto delle peculiarità ecologiche e culturali del tessuto locale;
  - g) Perseguire l'incremento qualitativo e quantitativo della vegetazione urbana, salvaguardando e potenziando diversità e peculiarità degli ecosistemi;
  - h) Attribuire una generale priorità alla salvaguardia della vegetazione rispetto ad altri interventi, in considerazione della difficoltà di ricostituzione in tempi brevi della complessa rete biologica ed ecologica che si instaura fra la vegetazione e l' ambiente artificiale urbano, attraverso la regolamentazione di tutte le attività che interferiscono direttamente od indirettamente con la vegetazione, in particolare nel corso della realizzazione di opere e/o lavori edili effettuati sia da soggetti pubblici che privati (nuove costruzioni, opere di urbanizzazione, interventi manutentivi a fabbricati, infrastrutture cittadine, reti tecnologiche, ivi compresi i lavori di interrimento di linee per le telecomunicazioni ed altre utenze).

- i) fornire indicazioni in merito agli interventi di progettazione e gestione della vegetazione urbana;
- j) fornire ai cittadini indicazioni e chiarimenti utili alla realizzazione ed alla gestione del verde;
- k) fornire occasione di formazione ed informazione ai cittadini ed alle ditte operanti nel settore e promuovere nelle scuole e negli ambienti pertinenti informazione sull'oggetto del presente regolamento, nonché iniziative di valorizzazione del verde;
- l) Favorire forme di coinvolgimento attivo della cittadinanza e delle sue associazioni in attività di volontariato per la cura e la manutenzione delle aree verdi, anche mediante la pratica di adozione di aiuole e/o piccole porzioni di spazi verdi, senza fini di lucro e da normare attraverso regolamentazione.
- m) Fornire al Comune gli strumenti necessari per realizzare la manutenzione del verde anche mediante la sponsorizzazione da parte di soggetti privati, regolamentata da specifiche convenzioni.
- n) Per meglio comprendere le sponsorizzazioni e gli affidamenti si rimanda all'allegato 6 artt. 1 e 2.
- o) Ottemperare alla legge n. 113/92 per la quale ogni Comune deve piantare un albero alla nascita di una nuova vita, provvedendo, secondo la procedura già insita nella legge stessa, alla piantumazione di un albero per ogni bambino nato.
- p) Essere di riferimento per la regolamentazione edilizia e la pianificazione urbanistica in ambito comunale.

## **ART. 2. AREE INTERESSATE**

Rientrano nella presente disciplina :

### **per il verde pubblico:**

Giardini Pubblici:

Tutto il patrimonio arboreo, arbustivo ed erbaceo di proprietà comunale situato in aiuole, giardini, parchi urbani, viali alberati, strade e nelle aree verdi di pertinenza di edifici scolastici, impianti sportivi e altre attrezzature pubbliche, compreso quello dei Cimiteri e degli altri edifici di proprietà comunale;

l'impianto tipologico dei giardini storici della città e dei giardini pubblici costituenti i capisaldi del verde urbano.

### **Per il verde privato:**

Giardini privati:

gli alberi monumentali e di particolare pregio;

alberi ed arbusti, alberi con più tronchi che, pur non raggiungendo, per caratteristiche proprie della specie, le dimensioni previste dal Regolamento, siano considerati esemplari di particolare pregio, in relazione alla diffusione geografica, alla rarità, all'estetica, alla vetustà, per il loro sviluppo e la regolarità del portamento;

l'impianto tipologico dei giardini privati di tipo "parco geometrico" o "parco naturalistico";

rientrano nella presente disciplina, oltre agli alberi monumentali e di particolare pregio, le associazioni vegetazionali significative costituenti insiemi verdi privati che, per la particolare ubicazione in fregio a vie o piazze pubbliche o di uso pubblico, sostituiscono "immagini urbane"

fruibili, anche solo visivamente, dalla collettività e contribuiscono alla definizione del paesaggio urbano e alla riconoscibilità dei luoghi, al fine della tutela per il decoro e l'estetica nella percezione dello spazio civico, nonché le aree oggetto di protezione e quelle di tutela della alberature.

I dispositivi del Regolamento si applicano altresì a tutto il verde compreso nelle zone già contemplate nel D.lgs 22/01/2001 n. 42 oltre agli ambiti indicati dalla pianificazione urbanistica comunale, ivi comprese le aree destinate alla realizzazione di barriere vegetazionali in funzione fonoassorbente e di contenimento degli inquinanti atmosferici, di connessione bioeconomica tra diverse zone verdi, nonché di ricomposizione del paesaggio agrario.

### ARTICOLO 3. ESCLUSIONI

- 1) Sono esclusi dalla presente disciplina normativa gli interventi sulle aree a destinazione agricola produttiva, comprese le piantagioni di alberi da frutta, nonché le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno.
- 2) Si intendono inoltre esclusi gli orti botanici, i vivai e simili.

### ARTICOLO 4. DIVIETI

- 1) Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi articoli, è vietato porre in atto comportamenti che compromettano in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo nonché utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso.
- 2) a titolo indicativo, e non esaustivo, è vietato, **nelle aree a verde sia pubbliche che private:**
  - a) depositare o scaricare materiali di qualsiasi natura o consistenza senza autorizzazione se non per il tempo strettamente necessario;
  - b) accatastare materiale infiammabile;
  - c) abbandonare rifiuti;
  - d) impermeabilizzare il suolo;
  - e) effettuare scavi non autorizzati;
  - f) versare sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d'acqua;
  - g) eliminare, distruggere, tagliare, danneggiare in qualunque modo la vegetazione, con particolare riferimento ad alberi e arbusti o parte di essi, fatti salvi gli interventi di potatura e gli abbattimenti autorizzati o per i quali, ai sensi del presente regolamento, non è richiesta autorizzazione.
  - h) danneggiare l'apparato radicale, i fusti, la chioma delle piante;
  - i) effettuare legature con materiale non estensibile;
- 3) Oltre agli elementari divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, **nelle aree a verde pubblico** è vietato:
  - a) danneggiare e/o imbrattare la segnaletica pubblica;
  - b) danneggiare e/o imbrattare giochi o elementi di arredo pubblici;

- c) raccogliere o asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, piante erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
- d) calpestare le aiuole;
- e) calpestare i tappeti erbosi pubblici ove sia espressamente vietato;
- f) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- g) porre in atto qualsiasi comportamento che possa nuocere alla sicurezza, al benessere, al riposo ed allo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- h) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite in aree pubbliche;
- i) circolare con veicoli al di fuori dei percorsi destinati;
- j) apporre insegne pubblicitarie e cartellonistica di ogni tipo;
- k) affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- l) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici;
- m) mettere a dimora piante senza l'assenso dei competenti Uffici Comunali;
- n) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone o danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- o) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- p) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
- q) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- r) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- s) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
- t) abbandonare ogni genere di rifiuti;
- u) sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante nel corso di eventi meteorologici particolarmente intensi;
- v) svolgere qualsiasi attività e/o porre in atto comportamenti che, seppure non espressamente vietati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno alla vegetazione urbana ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;
- w) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

## **ARTICOLO 5. VEGETAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA**

1. L' area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale è definita dalla circonferenza a terra avente a centro geometrico il centro del fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Classe di grandezza	Raggio in metri
1^ grandezza (altezza > 18 metri)	8
2^ grandezza (altezza 12-18 metri)	6
3^ grandezza ( altezza < 12 metri)	4

2. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da posa di pavimentazioni che, a seconda della loro tipologia e grado di permeabilità, potranno avere sviluppi di copertura diversificati a seconda della rispettiva permeabilità, come di seguito indicato:
- a. Pavimentazione superficiale *permeabile*: appartiene a questa tipologia, a titolo di esempio, il prato armato, realizzato con elementi in polipropilene e altri materiali plastici con superficie permeabile non inferiore al 85% e altezza non inferiore a 4-5 cm posati su un letto di pietrisco di pezzatura fine di grana variabile 3-10 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 5-7 cm con un'eventuale strato opzionale di sabbia di 3 cm di spessore; il grado di copertura dell'area di pertinenza può arrivare al 100%, purché sia garantito uno spazio minimo che consenta, nella posa del pacchetto innanzi descritto, la salvaguardia del colletto e dell'apparato radicale;
  - b. Pavimentazione superficiale *semipermeabile*: appartengono a questa tipologia quelle pavimentazioni realizzate con manufatti che presentano una percentuale di foratura minima del 40% e vuoti riempiti con pietrisco, posati su un letto di inerti di pezzatura a grana variabile 20-60 mm per uno spessore finito di circa 10 cm con un'eventuale strato opzionale di sabbia o pietrisco di 3-10 mm di diametro e di 3 cm di spessore, inframezzato a stuoia in geotessuto; lo strato di detta pavimentazione dovrà corrispondere ad uno spessore complessivo, misurato dalla quota originaria del piano di campagna, variabile tra 15 e 20 cm, il grado di copertura dell'area di pertinenza può arrivare al 70%, purché in ogni caso non vengano danneggiate le appendici radicali purché sia garantito uno spazio minimo che consenta, nella posa del pacchetto innanzi descritto, la salvaguardia del colletto e dell'apparato radicale.

## **ARTICOLO 6. DIFESA DELLA VEGETAZIONE IN AREE DI CANTIERE**

- 1) I lavori di scavo in prossimità di alberature devono essere autorizzati. La richiesta di manomissione e/o occupazione dell'area a verde o della banchina alberata deve essere accompagnata dai seguenti elaborati:
  - a) una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 6 metri oltre il limite dell'intervento;
  - b) una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti;
  - c) una dichiarazione del richiedente che riconosca di essere edotto sulla normativa vigente e si impegni ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati e ad indennizzare la proprietà pubblica o privata, nel caso venissero provocati danni agli alberi;
  - d) una dettagliata documentazione fotografica.

- 2) Prima dell'inizio dei lavori, in presenza di alberi, deve essere dato avviso scritto al Servizio Comunale per il verde pubblico.
- 3) L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare i lavoratori delle prescrizioni tecniche ed è tenuto ad affiggere apposito cartello di cantiere che informi la cittadinanza dei lavori autorizzati.
- 4) Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
- 5) Nelle aree sottostanti e circostanti le piante o sulle piante stesse è vietato:
  - a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, ( sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc.), nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
  - b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
  - c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
  - d) l'effettuazione di lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza delle alberature al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante;
  - e) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni o rotture di qualsiasi parte della pianta, fatti salvi gli interventi di cura e manutenzione quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo;
  - f) l'affissione diretta con chiodi, cavi e filo di ferro di cartelli, manifesti e simili;
  - g) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
  - h) il transito e la sosta di veicoli e mezzi meccanici nell'area basale prossima al colletto, la cui dimensione è correlata alle dimensioni e all'età della pianta; in caso di provata eccezionalità è consentito il transito dei mezzi, solo se occasionale e di breve durata, avendo cura di proteggere preventivamente il terreno dal costipamento attraverso la copertura con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20 sul quale dovrà essere posto idoneo materiale cuscinetto (tavole di legno o metalliche o plastiche);
  - i) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali;
- 6) Nelle aree di cantiere, prima dell'inizio dei lavori, è fatto obbligo di installare sistemi di protezione con solide recinzioni a salvaguardia dell'integrità delle piante allo scopo di prevenire qualsiasi danno meccanico; nel caso di singoli alberi, la protezione dovrà interessare il fusto fino al colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale di spessore idoneo, poste a ridosso del tronco sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto tra le tavole e il fusto. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.
- 7) Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (condutture di ogni genere) dovranno essere eseguiti con l'adozione di tutte quelle precauzioni che permettano di non danneggiare gli apparati radicali delle piante. In caso di spazi limitati si dovrà prevedere l'uso di passacavi, mentre, in caso contrario, si dovranno rispettare le aree di pertinenza.

## ARTICOLO 7. ABBATTIMENTI

- 1) È vietato abbattere alberi vivi, deperienti o morti; gli abbattimenti, ad eccezione di quelli effettuati direttamente dai competenti servizi comunali, sono soggetti a specifica e preventiva autorizzazione dei competenti servizi comunali.
- 2) Il rilascio dell' autorizzazione di cui al precedente comma è diversamente regolamentato, in relazione alla differente casistica, nel modo seguente:
  - a. in caso di pericolo - non emergenziale - per la pubblica incolumità, l' autorizzazione all' abbattimento, potrà essere rilasciata dai competenti Uffici Comunali, previa presentazione, da parte del richiedente, di una perizia con metodologia VTA (visual tree assessment) redatta da tecnico abilitato nel settore Agroforestale.
  - b. in caso di richiesta di abbattimento da parte di un soggetto privato, non a margine di interventi edilizi, l' autorizzazione all' abbattimento potrà essere rilasciata dai competenti Uffici Comunali, previa presentazione, da parte del richiedente, di domanda conforme all' All. 2 corredata da idonea relazione tecnica.
  - c. In caso di richiesta di abbattimenti a margine di interventi edilizi, l' autorizzazione all' abbattimento, potrà essere rilasciata dai competenti Uffici Comunali nel contesto della stessa autorizzazione edilizia; a tal scopo, entro mesi 12 dall' entrata in vigore del presente regolamento, i progetti edilizi, compresa la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA - SCIA) e analoghe richieste subordinate al principio del silenzio assenso, dovranno contenere le prescrizioni previste in nota dall' allegato 2 del presente regolamento.
- 3) Per gli esemplari morti, ma ancora in piedi, è sufficiente l'invio della domanda corredata dalla sola documentazione fotografica.
- 4) Restano esclusi da tale regolamentazione gli abbattimenti di alberi ordinati da sentenze giudiziarie definitive ovvero quelli eseguiti per evitare incidenti imminenti ovvero per organizzare urgenti misure di salvataggio.
- 5) Nelle aree pubbliche gli abbattimenti saranno autorizzati dal dirigente del competente settore dell' Amministrazione Comunale. Tale autorizzazione dovrà essere documentata e giustificata con apposita nota compilata a cura del suddetto servizio; essi sono possibili, di norma, solo nei casi di stretta necessità (pericolo per persone o cose, emergenze fitopatologiche ecc.).
- 6) Sia in aree pubbliche che private potranno essere realizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione della vegetazione urbana che comportino il miglioramento ambientale dell' esistente; ciò nel rispetto dei principi del presente regolamento e ad insindacabile giudizio dell' Amministrazione Comunale.
- 7) Di norma gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate dal presente regolamento, da altrettanti esemplari, nel rispetto delle indicazioni impartite dal competente servizio comunale, sia per quanto concerne l'individuazione della specie, che per le dimensioni.
- 8) Fatta salva l' applicazione di altre sanzioni, il mancato reimpianto dovrà essere oggetto di indennizzo a favore del comune, in accordo alle risultanze di specifica stima di cui all' All. 4.
- 9) L'istruttoria, espletata dal competente settore, verrà definita nel termine massimo di giorni 30 dal ricevimento della richiesta, fatti salvi i casi in cui devono essere richiesti pareri tecnici. Il proprietario, per il rilascio dell' autorizzazione, dovrà costituire, a garanzia di



quanto sopra, specifico deposito cauzionale di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora. Tale deposito verrà svincolato, previa verifica dei tecnici dell'ufficio competente nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, comunque non prima di un anno dalla messa a dimora delle piante sostitutive, di cui deve essere accertato l'attecchimento. L'autorizzazione comunale dovrà contenere :

- tempistica e modalità dell'abbattimento;
- l'eventuale eradicazione della ceppaia;
- le modalità di allontanamento del materiale di risulta
- tempistica, modalità e specie da impiegare in caso di reimpianto.

10) Per quanto attiene all'abbattimento degli alberi d'ulivo si faccia riferimento alla Legge Regionale n. 60 del 1993 –art. 10.

## **ARTICOLO 8. POTATURE**

- 1) Di norma non hanno bisogno di potatura gli alberi impiantati e coltivati in modo corretto, che non presentino difetti o alterazioni di varia natura; la potatura induce la formazione di branche estremamente più instabili rispetto alle originali tale pratica, specie se effettuata a carico di medie e grandi branche, costituisce una rilevante causa di patologie e conseguente fragilità delle stesse;
- 2) Gli interventi di potatura assumono pertanto un carattere straordinario e possono essere effettuati esclusivamente per scopi fitosanitari, o per esigenze urbane di vario tipo come sotto indicato:
  - a. Gli interventi di potatura a scopo fitosanitario devono limitarsi alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici che possano pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità;
  - b. Nelle aree urbane la potatura è consentita per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentino un grave ostacolo per la circolazione stradale ordinaria, siano eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o interferiscano con gli impianti elettrici, semaforici e della segnaletica stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche aeree il cui spostamento non risulti tecnicamente praticabile od a costi che rendano più conveniente interventi di miglioramento della vegetazione arborea in altri siti.
- 3) La potatura deve essere eseguita dopo un'attenta e completa valutazione delle condizioni delle piante (stato di salute, vigore, struttura e stabilità) e del suo inserimento nel contesto.
- 4) Gli interventi di potatura a carattere straordinario di cui ai precedenti commi non richiedono una sistematica periodicità di intervento, salvo i casi di vegetazione arbustiva o arborea di limitate dimensioni il cui valore principale è connesso a particolari forme di arredo urbano.
- 5) Per i viali alberati, qualora le dimensioni dei soggetti risultino eccessive in relazione a manufatti preesistenti di cui non sia prevedibile la rimozione, il ridimensionamento, dovrà essere effettuato nel rigoroso rispetto delle finalità di cui all'art. 1 nonché osservando le precauzioni di cui al presente articolo.
- 6) Nel caso di alberi presentanti difetti in grado di rappresentare fonte di pericolo per le persone e per le cose, che non possono essere eliminati attraverso la potatura, è consentita

l'installazione di tiranti di materiale idoneo (prevalentemente acciaio inox), la cui localizzazione deve essere opportunamente considerata all'interno della chioma; tale strutture devono essere dotate di apposita possibilità di regolazione che consenta nel tempo l' adeguamento delle stesse alla crescita ed ai movimenti dell'albero.

- 7) Eventuali potature non eseguite a regola d'arte o capitozzature non espressamente richieste dal competente Ufficio, devono essere considerate a tutti gli effetti come un abbattimento e quindi soggette alla stessa disciplina.
- 8) Le valutazioni tecniche della stabilità di soggetti arborei, le relative indagini con metodologia VTA (valutazione visiva dell'albero su basi biomeccaniche) e l' eventuale connesso esame strumentale invasivo (Martello ad impulsi, Trapano dinamometrico, Fractometro) dovranno essere effettuate da professionisti abilitati.
- 9) Lo smaltimento del materiale vegetale di risulta dovrà essere effettuato utilizzando quanto più possibile le comuni compostiere domestiche (nel caso di privati) o secondo le modalità previste per lo smaltimento dei RSU di analoga tipologia . Nel caso di presenza di cassonetti destinati, questi potranno essere utilizzati solo per quantità contenibili agevolmente negli stessi. Per quantità piuttosto ingenti l' esecutore dovrà avvalersi del relativo servizio, già attivo, in grado di fornire apposito contenitore scarrabile che sarà utilizzato, a cura del servizio stesso, per l' opportuno conferimento ad idoneo centro di compostaggio.

E' prescritto che tutte le operazioni di potatura della vegetazione urbana devono essere effettuate da tecnici specializzati. Per la Potatura delle Palme si rimanda all' Allegato 3.

## **ARTICOLO 9. TRAPIANTI DI PIANTE ESEMPLARI**

- 1) i trapianti di piante esemplari possono essere effettuate quando sia necessario salvare piante di pregio botanico ed ornamentale.
- 2) L'apparato radicale dei grandi alberi non può essere esemplificato con un modello dimensionale e formale unico; è quindi indispensabile adeguare caso per caso la forma della zolla, che può risultare sbilanciata e asimmetrica, per contenere la maggior parte di radici attive del soggetto vegetale.
- 3) Per limitare lo shock da trapianto occorre, preparare l'esemplare arboreo, adottando opportuni accorgimenti tecnici.
- 4) Per le palme, ove possibile, la preparazione dovrà iniziare nella stagione prima del trapianto (in aprile), effettuando attorno allo stipite lo scavo di una trincea circolare in modo da ottenere una zolla, proporzionata allo sviluppo della pianta.
- 5) Lo scavo andrà riempito con terriccio leggero o letame maturo, in modo da permettere all'apparato radicale di sviluppare radici attive in prossimità del tronco che rimarranno incluse nella zolla da estirpare.
- 6) In generale vanno osservate le seguenti precauzioni:
  - a) effettuare il trapianto nel rispetto del ciclo biologico della pianta cercando di mantenere l'orientamento originario rispetto al moto apparente del sole;
  - b) operare una leggera riduzione della chioma prima dell'estirpazione;
  - c) utilizzare eventualmente sostanze antitraspiranti;
- 7) Per le palme il periodo consentito per il trapianto è giugno — agosto, se l'operazione di messa a dimora è susseguente alla zollatura; in alternativa è consigliabile una pre-zollatura ad aprile, ed una successiva messa a dimora alla fine di agosto o dello stesso anno o ancora

meglio, tra giugno ed agosto dell'anno successivo.

#### **ARTICOLO 10. - NUOVE COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI - MODIFICHE ALLE COSTRUZIONI ESISTENTI - OPERE PUBBLICHE**

- 1) E' soggetta ad autorizzazione comunale, e se del caso contestualmente al rilascio del permesso di costruire:
  - a. la realizzazione di nuovi spazi verdi (legata o meno ad interventi edilizi) con superficie pari o superiore a 200 mq, o di qualsiasi metratura se ricadente in aree vincolate sotto il profilo ambientale o paesistico o se confinanti con spazi pubblici di particolare interesse sotto il profilo paesistico;
  - b. la ristrutturazione di spazi verdi esistenti (legata o meno ad interventi edilizi) con superficie pari o superiore a 200 mq., o di qualsiasi metratura se ricadente in aree vincolate sotto il profilo ambientale o paesistico o se confinanti con spazi pubblici di particolare interesse sotto il profilo paesistico;
  - c. la realizzazione di nuovi spazi verdi di qualsiasi dimensione in tutte le aree pubbliche o destinate a divenire tali e/o ad essere gestite dall' Ente Pubblico in forza di norme e/o convenzioni di carattere urbanistico, o di decisioni di carattere giudiziario.
- 2) L'istruttoria, espletata dal competente settore, deve essere conclusa nel termine massimo di giorni 30, dal ricevimento della richiesta, salvi i casi in cui devono essere richiesti pareri tecnici specifici.
- 3) Alla richiesta di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti elaborati redatti da un professionista abilitato:
  - a) relazione tecnica illustrativa riportante una descrizione dettagliata della sistemazione a verde, i tempi e le modalità di realizzazione;
  - b) documentazione fotografica;
  - c) planimetria in scala adeguata riguardante lo stato di fatto dell'area oggetto d'intervento con rilievo dettagliato delle piante eventualmente esistenti e l'indicazione degli eventuali abbattimenti ;
  - d) planimetria di progetto riportante le nuove localizzazioni delle nuove piantagioni.
- 4) Nel caso in cui l' area sia di pertinenza pubblica, il progetto dovrà inoltre contenere il piano di manutenzione analitico contenente, per il periodo di garanzia con la quantificazione dei relativi oneri economici.
- 5) Gli elaborati grafici devono contenere una legenda riportante il nome botanico della specie che si intende mettere a dimora o per la quale è previsto l'abbattimento.
- 6) per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente, dovrà costituire, a garanzia apposita fideiussione nei limiti della normativa di settore prevista, pari al valore delle opere da realizzare di pertinenza pubblica.

#### **ARTICOLO 11 - SCELTA DELLE SPECIE**

- 1) Le specie vegetali da utilizzarsi per la creazione di aree verdi sono classificabili nelle

seguenti tipologie:

- a. erbacee annue;
  - b. erbacee perenni;
  - c. suffrutici;
  - d. frutici;
  - e. arbusti;
  - f. alberi;
  - g. palme e palmiformi;
- 2) I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono :
- a. l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
  - b. la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
  - c. la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, eccessiva capacità pollonifera o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;
  - d. la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici quali, ad esempio, la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei o la eccessiva vicinanza di edifici.
- 3) Per le aree di pertinenza di parcheggi i requisiti indispensabili sono:
- a. chioma ampia e folta;
  - b. resistenza agli agenti inquinanti;
  - c. assenza di organi vegetali di particolare attrazione per gli uccelli;
  - d. assenza di produzione di sostanze imbrattanti;
  - e. rusticità;
  - f. solidità dei tessuti meccanici;
- 4) L'elenco dettagliato delle specie Arboree, Arbustive, Rampicanti e delle Palme utilizzabili è riportato nelle specifiche tabelle in Allegato 1.

## **ARTICOLO 12. SCELTA DEGLI ALBERI IN VIVAIO**

- 1) Le piante da mettere a dimora devono essere sane e vigorose, in grado di crescere regolarmente e di soddisfare esigenze estetiche e gestionali. Gli esemplari devono possedere :
- a. un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a dimora;
  - b. un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite ed alterazioni di qualsiasi natura ;
  - c. una chioma regolare e simmetrica con una equilibrata distribuzione delle ramificazioni, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa;

- d. un equilibrato rapporto tra altezza e diametro del fusto: ad esempio per una pianta con diametro del fusto ad un metro da terra di 18-20 cm, l'impalcatura deve trovarsi a circa 2 metri di altezza;
- 2) Particolari attenzioni dovranno essere poste nel verificare la presenza di eventuali radici strozzanti che con la loro crescita irregolare e spiralata , possono determinare futuri problemi alla pianta, così come si dovrà accertare, in caso di piante fornite in zolla, che la stessa sia di dimensioni adeguate a quelle della pianta.
- 3) Gli alberi provenienti da vivaio possono essere scelti e forniti in diverse forme: a radice nuda o in zolla o in contenitore. La scelta di una forma rispetto ad un'altra dipenderà dagli elementi progettuali, dalle caratteristiche del luogo dell'impianto, dalle specie impiegate e dalle dimensioni delle piante.

### **ARTICOLO 13. CARATTERISTICHE DELLE PIANTE ALL'IMPIANTO**

- 1) Di norma sono da preferire piante fornite in zolla allo scopo di ridurre la crisi da trapianto e quindi consentire un migliore attecchimento. Da tale regola si può derogare qualora l'impianto richieda un pronto effetto temporaneo (mostre, eventi particolari).
- 2) Per quanto riguarda le dimensioni e l'età delle piante sono da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.
- 3) Le dimensioni delle piante in zolla da utilizzare negli impianti debbono essere comprese preferibilmente tra 16/18 e 20/25 cm di circonferenza del fusto .

### **ARTICOLO 14. EPOCA E MODALITÀ D'IMPIANTO**

- 1) Il periodo migliore per la messa a dimora è quello di riposo vegetativo dall'autunno, dopo la caduta delle foglie, all'inizio della primavera, prima della chiusura delle gemme.
- 2) Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario :
  - a. scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore di almeno 50-60 cm rispetto a quello della zolla;
  - b. preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;
  - c. collocare la pianta alla giusta profondità e riempire correttamente la buca;
  - d. assicurare la pianta a tutori esterni o sotterranei;
  - e. pacciamare la base dell'albero e innaffiare regolarmente;
  - f. mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei;
  - g. potare con moderazione;

### **ARTICOLO 15. DISTANZE DAI CONFINI**

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalle norme e dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai

confini vengono considerate minime le seguenti misure, ad esclusione delle alberature stradali:

Classe di grandezza	Distanza dai confini
1^ grandezza (altezza > 18 metri)	6 metri
2^ grandezza (altezza 12-18 metri)	4 metri
3^ grandezza ( altezza < 12 metri)	3 metri

#### **ARTICOLO 16 DISTANZE DALLE LINEE AEREE**

- 1) Per le utenze aeree elettriche e di telecomunicazione presenti in ambiente urbano ed aventi altezza minima di 5 metri come previsto dal D.M. 21.03.88 art. 2.1.06 dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm 30 attorno al cavo.

#### **ARTICOLO 17 DISTANZE DALLE UTENZE SOTTERRANEE**

- 1) Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per ogni albero in funzione della classe di grandezza a cui appartiene:

Classe di grandezza	Distanze dalle utenze
1^ grandezza (altezza > 18 metri)	4 metri
2^ grandezza (altezza 12-18 metri)	3 metri
3^ grandezza ( altezza < 12 metri)	2 metri

#### **ARTICOLO 18 DISTANZE DALLE LINEE FERROVIARIE**

- 1) In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11.07.1980 e dall'art. 4 della Legge n. 1202 del 12.11.1968, per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le seguenti distanze:

tipo di vegetazione	Altezza h.	Distanza minima
alberi	> 4 metri	Altezza massima della pianta a maturità aumentata di 2
Arbusti	< 4 metri	Altezza massima della pianta a maturità aumentata di 2

Siepi	> 15 metri	6 metri
Siepi	< 15 metri	5 metri

- 2) Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le distanze devono essere aumentate così da mantenere una distanza minima di 2 metri dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea.

## ARTICOLO 19 DISTANZE D'IMPIANTO PER I NUOVI IMPIANTI

- 1) Per i nuovi impianti le distanze d'impianto tra albero e albero, nelle alberature in filare ai lati della viabilità e lungo allineamenti in parchi e giardini sono commisurate alle dimensioni e alle caratteristiche delle singole specie ornamentali diffuse nel territorio comunale così come riportato della seguente tabella:

Classe di grandezza	Sesto d'impianto
Alberi di prima grandezza ( <i>Quercus</i> , <i>Tilia</i> , <i>Fraxinus</i> , <i>Aesculus</i> , <i>Celtis</i> , <i>Pinus</i> , ecc.)	Da 10 a 15 m
Alberi di seconda grandezza ( <i>Acer</i> , <i>Carpinus</i> , ecc.)	Da 7 a 10 m
Alberi di terza grandezza ( <i>Prunus</i> , <i>Cercis</i> , ecc. )	Da 5 a 7 m
Alberi a portamento sfrangiato	Da 4 a 6 m

- 2) L'asse dell'alberatura deve distare almeno 1,5 m dal ciglio del marciapiede. I soggetti devono, preferibilmente, essere posti a dimora in un'aiuola continua, non pavimentata, larga almeno 2,5 m - per alberi di grandi dimensioni -, e 1,5 m - per alberi di piccole dimensioni -.

Nel caso di un'aiuola non continua occorre prevedere una superficie non pavimentata o protetta da grigliato con una superficie minima variabile da 1 x 1 m (nel caso di piante a piccolo sviluppo) e 2,5 x 2,5 m (nel caso di piante di grande sviluppo).

- 3) Dove il terreno non è coperto da grigliati, dovrà essere frequentemente lavorato per impedirne il costipamento e mantenuto coperto da pacciamatura di corteccia o di altri materiali.

## ARTICOLO 20 DIFESA FITOSANITARIA

- 1) Ai sensi del presente regolamento, per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con prodotti fitosanitari sia in ambito pubblico che privato, avente come finalità la prevenzione e/o il contrasto di avversità di origine biotica della vegetazione. Tali trattamenti sono finalizzati a migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale. Non sono riconducibili alla tipologia di intervento fitosanitario gli eventuali trattamenti di

disinfestazione sul verde per il controllo di animali nocivi e/o fastidiosi per l' uomo (Zanzare, Calabroni, ecc.), settore affidato generalmente al monitoraggio da parte delle ASL (vedi Art 7.7) e per il quale sono attribuite particolari funzioni anche ai Vigili del Fuoco ed al Corpo Forestale dello Stato.

- 2) Tutti gli interventi effettuati sia in ambito pubblico che privato da operatori o ditte specializzate, devono essere accompagnati da certificazione fitoiatrica firmata da un professionista abilitato con le indicazioni tecniche dei prodotti usati, dello stato dei luoghi e delle modalità di esecuzione. Tale certificato deve essere consegnato al committente che lo dovrà conservare per eventuali controlli da parte degli organismi preposti.

## **ARTICOLO 21 STRATEGIE DI DIFESA**

- 1) Le metodologie di difesa della vegetazione sono di tipo profilattico e/o terapeutico. In ogni caso, in ipotesi di vegetazione urbana, devono considerarsi prioritarie le azioni atte a prevenire l'instaurarsi di un processo infettivo, nonché impedire o ridurre l'infestazione sull'ospite vegetale.
- 2) al riguardo assume particolare rilevanza il costante monitoraggio della vegetazione, che non comporta, le preventive indagini specialistiche di cui al successivo articolo 22.

Tuttavia in molti casi è necessario un intervento fitoterapico effettuato successivamente all'insorgere della malattia (da microrganismi o virus) o della infestazione (insetti od altri animali litofagi) che sarà finalizzato alla cura della malattia o alla riduzione della presenza di fitofagi.

- 3) I mezzi impiegati per il controllo delle malattie e delle infestazioni possono essere ricondotti a tre tipologie essenziali:
  - a) mezzi diretti nei confronti dei parassiti o della malattia: lotta chimica, lotta biologica;
  - b) mezzi diretti sull'ambiente al fine di renderlo più idoneo per la coltivazione delle piante e/o meno adatto allo sviluppo dei parassiti: lotta agronomica culturale;
  - c) mezzi tendenti ad aumentare le capacità intrinseche di resistenza della specie vegetale di resistenza alle malattie o ai parassiti: miglioramento genetico.

## **ARTICOLO 22 LOTTA INTEGRATA**

- 1) Gli interventi con il migliore rapporto efficacia/costo (ambientale ed economico) sono quelli effettuati col metodo della lotta integrata, che si esplica nell' integrazione di diversi metodi di lotta, compatibilmente con le esigenze tecniche ed ecologiche, ed è in grado di ottenere la massima copertura con il minor danno ambientale.

## **ARTICOLO 23 MONITORAGGIO**

- 1) Al fine di individuare tempestivamente la presenza dei parassiti sulle piante e stimarne il rischio di danno, dovranno essere effettuati frequenti monitoraggi visivi sulla vegetazione, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario a cura del Servizio Giardini e delle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione



Comunale.

## **ARTICOLO 24 INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA**

- 1) Il Comune attua gli interventi di lotta obbligatoria previsti dalla normativa nazionale e regionale di cui all' All. 5. Particolare rilevanza assume per il Comune di Imperia la norma relativa alla lotta contro il Punteruolo rosso delle palme ( *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Il Servizio competente si dota degli strumenti e dei calendari per la loro attuazione.

## **ARTICOLO 25 INTERVENTI CONTRO GLI INSETTI PERICOLOSI E FASTIDIOSI**

- 1) Un numero molto limitato di insetti, oltre ad attaccare in modo più o meno grave le piante, è anche in grado di arrecare direttamente danni alle persone, in genere mediante punture o rilascio di peli urticanti, quali, ad esempio, il Calabrone (*Vespa crabro*) e le diverse specie di Vespe, la Processionaria del Pino, la Processionaria della Quercia, il Tingide, la Metcalfa, , l' Ifantria americana, la Litosia, , la Betilide.
- 2) Per tutte queste specie vanno seguiti alcuni semplici accorgimenti di carattere generale: evitare ogni contatto diretto con questi insetti (ed es. raccogliarli o toccarli con le mani) soprattutto nel caso dei bambini; le specie più pericolose (Calabrone, Processionarie, Vespe,) vivono tutte in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi) perciò, una volta accertata la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato o dai Vigili del Fuoco; in caso di puntura (o di contatto con peli urticanti) occorre mantenere la calma, e seguire alcune elementari regole di pronto soccorso che non si ritiene dover indicare in questa sede.
- 3) Come metodo di lotta contro la diffusione delle Zanzare di ogni specie, compresa la Zanzara Tigre, è importante che siano evitati tutti i ristagni di acqua in giardini, terrazze e balconi, secondo le informative comunali diramate al riguardo.

Per tutti questi inconvenienti valgono le indicazioni delle ASL.

## **ARTICOLO 26 CONTROLLO DELLE ERBE SPONTANEE INDESIDERATE**

- 1) Le cosiddette erbe infestanti esplicano azione di concorrenza puntuale nei confronti della vegetazione erbacea di arredo urbano (macchie fiorite, bordure, ecc.) e rappresentano un problema estetico, nel caso non vengano periodicamente falciate, lungo la viabilità, le scarpate, le superfici a verde tanto spontanee che artificiali. Anch' esse tuttavia appartengono alla vegetazione urbana, che arricchisce di complessità biologica e, in modo particolare lungo le strade periurbane che connettono il centro storico con gli insediamenti sparsi, le borgate e le frazioni, arredano le stesse con una fioritura spontanea particolarmente apprezzata dal turismo alla ricerca dei colori, profumi e sapori del mediterraneo. Il controllo che sortisce i migliori effetti estetici, tecnici e sanitari consiste nello sfalcio meccanico, da effettuarsi preferibilmente dopo la prima fioritura di *Asphodelus*, *Dianthus*, *Papaver*, *Vida*, ecc, . Lo sfalcio di tale vegetazione si rende necessario oltre che per motivi estetici, anche per garantire una agevole percorribilità dell' intera carreggiata e per evitare che, col tempo, si affermino specie pluriennali e/o perenni di più difficile sradicamento e resistenti anche ai più comuni erbicidi.

- 2) Oltre che per motivi estetici, in considerazione delle più recenti acquisizioni sulla sua tossicologia (Scientif American del 23 giugno 2009) e del divieto o forti restrizioni di impiego in intere nazioni del principio attivo di dissecante più impiegato (Glyphosate) oltre che del tempo di latenza che intercorre fra il trattamento e la evidenza dei sintomi sulla vegetazione (da alcuni giorni ad oltre una settimana), l' utilizzo del diserbo chimico deve escludersi per interventi di tipo andante sul suolo e lungo scarpate, banchine e cunette stradali, ove può efficacemente essere sostituito da interventi meccanici. Tale esclusione si intende estesa anche alle superfici private per una fascia di rispetto di almeno due metri dalla viabilità pubblica.
- 3) L'impiego del diserbo chimico può invece essere preso in considerazione nel caso di interventi puntuali su singole macchie verdi o fiorite, bordure, ed in ogni caso si evidenzi la necessità di un controllo puntuale della diretta concorrenza di infestanti alla vegetazione posta a dimora.

## **ARTICOLO 27 MODALITÀ TECNICHE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI**

- 1) In ambito urbano è fatto divieto di utilizzare formulari commerciali classificati come molto tossici, tossici e nocivi (T+; T; Xn), senza esplicite autorizzazioni per interventi ritenuti di importanza da parte della Regione (Osservatorio delle Malattie delle Piante);
- 2) Nel caso si ritenga necessario intervenire con atomizzatori su viali alberati e parchi, è fatto obbligo di intervento nelle ore notturne (dalle 00,00 alle 05,00):
  - a) Gli interventi su piante di 3° grandezza, sulle specie arbustive ed erbacee devono essere localizzati e per irrorazione;
  - b) Gli interventi su piante di 2° e 1° grandezza devono essere eseguiti di preferenza con tecniche endoterapiche.
  - c) Tutti gli interventi di natura fitosanitaria eseguiti su siepi di confine, alberi di pregio, arbusti di altezza superiori a 2m, viali alberati, devono essere obbligatoriamente preceduti da avviso visibile al pubblico almeno 48 ore sia l'intervento diurno che notturno, mediante cartelli, volantini, mezzi d'informazione locali.
- 3) Viene inoltre fatto l'obbligo di protezione preventiva degli operatori e di bonifica successiva da effettuare su attrezzature ludiche, sportive e arredo urbano qualora investite dal trattamento.

E vietato operare con vento superiore ai 10m al secondo (vento moderato).

È vietato effettuare interventi con erbicidi se il vento è superiore ai 7 m/s (brezza mite).

- 4) E' fatto obbligo alle Ditte operatrici di eseguire tutte le tarature delle attrezzature (pressioni di esercizio, caratteristiche degli ugelli, ecc.), secondo la cadenza indicata dalle case costruttrici, e comunque non inferiore al periodo di un anno;
- 5) Gli interventi devono essere eseguiti privilegiando basse pressioni di irrorazione per perseguire la minore dispersione possibile del prodotto
- 6) Gli interventi devono essere eseguiti privilegiando i prodotti a più basso impatto ambientale con utilizzo di preferenza di prodotti biologici.

Durante gli interventi è fatto obbligo di delimitazione dell'area di applicazione, ed interdizione all'accesso in essa.

Le Ditte operatrici dovranno utilizzare sempre prodotti fitosanitari appositamente registrati

per il tipo di intervento effettuato tenendo conto cioè sia della specie trattata che del parassita.

## ARTICOLO 28 SANZIONI

- 1) Salvo che sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
  - a. lesioni all'apparato radicale, potatura eseguita in difformità da quanto prescritto, ma senza gravi lesioni all'albero: € 150,00;
  - b. lesioni all'apparato radicale, potatura eseguita in difformità da quanto prescritto, con danneggiamento consistente: € 800,00;
  - c. lesioni gravi all'apparato radicale, abbattimento di alberi di scarso valore ornamentale od ambientale: € 800,00;
  - d. mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni autorizzative, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa: € 500,00;
  - e. mancato rispetto degli adempimenti previsti nei tempi richiesti nelle ordinanze di lavori di manutenzione, bonifica, protezione di alberi, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'ordinanza stessa: € 500,00;
  - f. affissione agli alberi di qualsiasi genere di cartello: € 1.000,00;
  - g. affissione nelle aree verdi di ogni tipo di cartellonistica: € 500,00
  - h. effettuazione di interventi non autorizzati: da € 100,00 ad € 800,00, (in base al tipo d'intervento);
  - i. mancato rispetto delle misure di protezione delle alberature (prescrizioni per la salvaguardia e la protezione della vegetazione su area di cantiere): da € 500,00 ad € 1.000,00 (per ciascuna pianta in base al danno e al valore della pianta danneggiata);
  - j. per deiezioni canine da € 50,00 ad € 500,00
  
- 2) Nel caso di enti/società erogatori di servizi o di imprese che operano per conto dell'Amministrazione Comunale, l'ammontare della sanzione sarà trattenuto all'atto della liberatoria della fideiussione qualora prevista nell'instaurarsi di rapporti fra detti Enti, Società, Imprese e la Civica Amministrazione.
  
- 3) Il dirigente competente, può ordinare inoltre :
  - a) la sospensione dei lavori che hanno arrecato il danno per il tempo necessario a svolgere una perizia tecnica atta a determinare il valore del danno stesso;
  - b) l'inserimento di nuovi alberi sostitutivi rispetto a quelli danneggiati o asportati, e/o, a spese del contravventore, eliminare le condizioni negative del comportamento illecito;
  - c) il pagamento di una somma in danaro stabilita da una perizia tecnica che tenga conto dei seguenti parametri:

- vantaggio usufruito dal proprietario,
  - mancata sostituzione e/o riparazione del danno,
  - costi della perizia sopportati dall'Amministrazione
- 4) In aggiunta alle sanzioni previste dalle lettere a, b, c, d, e, di cui al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione Comunale, nel caso di danneggiamento grave anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello descritto o abbattimento di albero di particolare pregio ornamentale o ambientale, potrà esigere dal contravventore la messa a dimora fino alla concorrenza del valore della pianta calcolato con le modalità indicate dagli uffici comunali.
  - 5) Coloro che, privi di autorizzazione, effettueranno interventi sugli alberi rientranti nel presente regolamento, oltre alle sanzioni di cui sopra, saranno obbligati al ripristino del patrimonio arboreo danneggiato.
  - 6) Per la valutazione del Valore Ornamentale e del Danno Biologico arrecato alla Vegetazione Urbana si fa riferimento alle metodologie riportate in Allegato 4.
  - 7) I proventi delle sanzioni e/o indennizzi saranno impiegati, a cura del competente servizio, per la riduzione del danno subito mediante interventi di ripristino o, nel caso ciò non sia possibile o ritenuto conveniente, in interventi conformi agli obiettivi del presente regolamento.

## **ARTICOLO 29**

### **PROCEDURE DEI LAVORI DI RIPRISTINO - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

- 1) L'onere per rimettere in ripristino i sedimi manomessi è a carico dell'autore della manomissione. Per ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino con gli interventi manutentivi dei sedimi circostanti, le opere di ripristino del verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli arredi, saranno gestite dall'Amministrazione Comunale secondo la procedura sotto enunciata.
- 2) I lavori di ripristino saranno effettuati dalle ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie del verde pubblico competenti territorialmente nei vari lotti in cui è suddivisa la Città.
- 3) L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato all'autore della manomissione e sarà computato, applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati con le ditte di manutenzione ordinaria; tale importo, verrà maggiorato del 18% quale rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per il controllo di qualità e la contabilizzazione dei lavori effettuati, nonché a parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari. L'I.V.A. verrà applicata sull'importo effettivo dei lavori eseguiti non maggiorati dell'aliquota del 18%.
- 4) Qualora la manomissione venga effettuata da privati, sarà l'Amministrazione Comunale ad addebitare loro le spese di ripristino.  
 Se la manomissione è effettuata da un concessionario (Ente, Azienda, Società) questi dovrà provvedere a rimborsare direttamente all'Impresa esecutrice dei lavori di ripristino.
- 5) È fatta salva ed impregiudicata ogni altra possibilità dell'Amministrazione Comunale di addebito al concessionario sia del valore ornamentale che del danno biologico in caso di danneggiamenti a soggetti arborei non ripristinabili. La stima di tali valori sarà effettuata ai sensi dell'Allegato 3.

## **ARTICOLO 30**

### **MISURE DI PREVENZIONE DALL'INCURIA E DAL DEGRADO DELLE AREE**

**PRIVATE DESTINATE A VERDE;**  
**EMANAZIONE DI ORDINANZE COMUNALI**

- 1) L'Amministrazione Comunale può imporre, con ordinanza, al proprietario di un terreno, parco o giardino esegua determinati lavori per la cura, la conservazione e la salvaguardia del verde nel suo complesso e delle alberature.
- 2) L'Amministrazione Comunale può provvedere tramite le imprese di manutenzione del verde pubblico, all'esecuzione degli interventi di cura e di conservazione con spese a carico del proprietario, nel caso in cui questi non vi provveda.

**ARTICOLO 30 BIS**

Dove il presente regolamento prevede il rilascio di autorizzazione da parte degli uffici comunali vige il silenzio assenso decorsi 30 giorni dall'istanza .

**ARTICOLO 31. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- D.M. 17/4/98-125 (G.U. 1/6/98-125) (disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano *Ceratocystis fimbriata*) (l'art. 8 abroga il DM 3/9/87-412 (G.U. 9/10/87- 236) (lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano)
- Circolare applicativa del D.M. 17/4/98 concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal cancro colorato
- D.M. 17/4/98 (G.U. 1/6/98-125) (disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa pityocampà*)
  
- D.M. 17/4/98 (G.U. 2/6/98-126) (disposizioni sulla lotta contro il Malsecco degli agrumi *Phoma tracheiphilà*)
- D.M. 17/4/98 (G.U. 2/6/98-126) (abrogazione di lotte obbligatorie prive di motivazioni scientifiche e tecniche nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale)
- D.M. 22/44/96 (lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizo *Matsucoccusfeytaudi* (Ducasse))
- D.M. 29/44/96 (lotta obbligatoria contro il virus della vaiolatura delle drupacee (Sharka))
- D.M. 17/4/98 (disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. José *Comstokapsis perniciosà* Comst)
- D.M. 10/9/99-356 (G.U. 15/10/99-243) (regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylowrà*), nel territorio della Repubblica )

Altre misure di prevenzione e lotta contro organismi nocivi

- L. 18/6/31-987 (disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi)
- D. Leg. 30/12/92-536 (attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali)
- D.M. 31/1/96 (misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) Decreto 4/8/01 (modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996)
- Decreto Ministeriale 9 Novembre 2007 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). — Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008).